

Comune di Cercepiccola

- Provincia di Campobasso -

Via Regina Elena, 1 - 86010 Cercepiccola (CB) - comune@comune.cercepiccola.cb.it
Tel. 0874 79222 - Fax 0874 797143 - C.F.: 80003110709 - P.I.: 00225170703

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

Per la vendita a corpo del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione commerciale dalla 1^a sezione del bosco "ESCHITO" in agro e di proprietà del Comune di CERCEPICCOLA (CB)

A) CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - Il Comune di Cercepiccola(CB)mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal taglio ad uso commerciale di ceduo, prevalentemente di piante di cerro della 1^a sezione del bosco "ESCHITO" in agro e di proprietà del Comune di CERCEPICCOLA (CB), assegnato a taglio dallo studio tecnico agro-forestale e ambientale del Dr. Tonino Albanese, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Campobasso-Isernia al n° 269, in forza **della Determina del Responsabile del Servizio n. 50 del 18.09.2019**

Il lotto previsto al taglio rientra nel piano dei tagli del Comune di Cercepiccola (CB).

Il lotto è provvisto di un piano di assestamento con validità 2011/2029, redatto dal dott. Egidio MIGNOGNA.

La vendita avviene per mezzo di: ASTA PUBBLICA (Offerte in busta chiusa), ai sensi dell'art. 73 lettera C del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 Maggio 1924 , n. 827 e successive modificazioni.

ART. 2- La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di **€ 19.374.00** (Diconsi euro diciannovemilatrecentosettantaquattro/00), comprensivo di spese tecniche, oltre IVA.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d'oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco d'alto fusto oltre a garantire i confini garantisce anche il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

ART. 3 - Il materiale legnoso posto in vendita¹ è costituito da **n° 443 piante dei vecchi turni** contrassegnate al colletto radicale e su apposita specchiatura, con impronta del martello forestale riportante le seguente dicitura: **CB 269**, oltre ai polloni non rilasciati a dote. La dote rsta così composta:

--- n. 80 elementi per ettaro di 1[^] classe;

--- n. 40 elementi per ettaro di 2[^] classe;

--- n. 10 elementi per ettaro di 3[^] classe;

Per il taglio si prevede un trattamento con **taglio raso e rilascio di matricine in numero di 130/ha**. Quindi la ripartizione delle matricine è la seguente.

--- n. 80 elementi per ettaro di 1[^] classe, cioè di piante con età "T" (che andranno da T a 2T), inanellate con vernice indelebile di colore rosso;

--- n. 40 elementi di II[^] classe, cioè di piante con età "2T" (che andranno da 2T a 3T), puntiate con vernice indelebile di rosso;

--- n. 10 elementi di III[^] classe, cioè di piante con età "3T" (che andranno da 3T a 4T), puntiate con vernice indelebile di rosso;

CONFINI:

<i>NORD</i>	Con strada comunale (quindi proprietà private)
<i>EST</i>	Con proprietà privata
<i>SUD</i>	Con fosso Cupo (quindi proprietà privata)
<i>OVEST</i>	Con p.lla 2 del PAF

ART. 4 - La vendita avrà luogo a mezzo AVVISI D'ASTA AD UNICO E DEFINITIVO INCANTO, CON IL METODO DELLA CANDELA VERGINE, IN CONFORMITÀ DEGLI ARTT. 73 E 74 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO, APPROVATO CON R.D. 23 MAGGIO 1924, N. 827.² Prima di iniziare la gara il Presidente della commissione di gara darà lettura del capitolato d'Oneri e dell'avviso d'asta e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso travasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

ART. 5 - Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, o allegare alla offerta nel caso si tratti di gara ad offerte segrete.

1) Un certificato o (la dichiarazione) da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a sei mesi a quella della gara. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.

2) Un certificato rilasciato (o la dichiarazione) dal Coordinamento Provinciale del C.F.S. o dal settore Forestale Regionale di appartenenza, del territorio nel quale esercitano la loro attività, oppure una dichiarazione dello stesso tempo esplicitamente apposta in un precedente certificato, attestante la idoneità a concorrere all'esperimento d'asta per il lotto messo in vendita.

3) La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario o appaltante, comprovante l'effettuato

¹ Se trattasi di bosco ceduo basterà precisare i confini; mentre per l'alto fusto vanno indicati il numero e la specie delle piante, dove e come sono contrassegnate, il numero e le iniziali del martello forestale ed i confini del lotto

² Avviso d'asta, o lettera d'invito se trattasi di licitazione privata

deposito provvisorio di Euro **3.000,00**, a copertura delle spese tecniche.

4) Un certificato attestante la propria posizione giudiziale.

Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito di effettuarlo, prima dell'apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara, in numerario o in assegno circolare intestato e girato a favore dell'Ente appaltante. Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario o appaltante, mentre, se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio o lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell' art. 23 del presente capitolato.

5) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente capitolato.

6) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata, ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

ART. 6- Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

ART. 7- L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

ART. 8 - Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quanto l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni. Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi della stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto - la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

ART.9

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi in carta libera, da sottoscrivere dal Presidente e dai componenti della Commissione di gara, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'oneri. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

ART. 10 - Al momento dell'aggiudicazione, previa comunicazione del Comune, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Cassa di una banca di interesse nazionale un deposito cauzionale pari al **10%** dell'importo del contratto, a garanzia della esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.

Il deposito cauzionale può essere prestato:

- 1) Mediante fidejussione cauzionale di un Istituto di Credito di Diritto Pubblico o di una Banca di interesse nazionale, ovvero di Società di Assicurazione ammessa ad esercitare tale forma di garanzia dal Ministero della Industria e Commercio;
- 2) Mediante libretto bancario vincolato;
- 3) Mediante libretto postale vincolato.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo

ART. 11 - Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. **10** entro il termine previsto, l'Ente appaltante potrà senza altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

ART. 12 - Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata a. r., l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto. L'incaricato del Comune di Cercepiccola darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente ove trovati il materiale venduto, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art. 15. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta. Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora il responsabile del servizio forestale lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare. Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato, decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente. Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, **l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.**

ART. 13 - L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo e ribadito nel bando di gara:

Unica rata, **pari al 100%** dell'importo del corrispettivo, oltre i.v.a. come per legge, **all'atto della stipula del contratto;**

In caso (di ritardo pagamento decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo). Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art.11.

ART. 14 - L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

ART. 15 - Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro 18 mesi dalla data della consegna e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro **18** mesi dalla data stessa salvo eventuali proroghe concesse a termini dell'art. 16. Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e le loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 16 - La proroga dei termini stabiliti dall'art. 14 per il taglio e lo sgombero dei prodotti legnosi dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario o gestore, alla Regione Molise Direzione Generale Servizio Tutela Forestale, un mese prima dello spirare dei termini stessi, cui compete la facoltà di concederla. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dal Comune stesso.

ART. 17 - L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro ne in tutto ne in parte gli obblighi ad diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

ART. 18 - L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

ART. 19 - Durante la utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli organi di polizia territorialmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario nonché di due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

ART. 20- E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

ART. 21 - L'abbattimento delle piante di alto fusto dovrà essere eseguito a norma dell'art. 7 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e quello dei cedui in modo che la corteccia non resti slabbrata. La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare, il più possibile, in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al disopra dell'impronta del martello.

ART. 22 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile. Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

1. Di €. 52,00 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
2. Di €. 16,00 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
3. Di €. 16,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
4. Di €. 16,00 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

ART. 23 - - Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti tagli irregolari dalla pratica o dagli Agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere, in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta, non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato il doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R. D. 16 maggio 1926, n. 1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati. Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate al Comune nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno agli effetti degli art. 134 e seguenti del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche, L.R. n. 6 del 18 gennaio 2000.

ART. 24 - L'Amministrazione appaltante, previo avviso al Coordinamento Provinciale di competenza, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata A.R. all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica dell'Ispettorato Dipartimentale competente esalva all'Amministrazione dell' Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 11. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quanto l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come la stima provvisoria dell'ispettorato predetto salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

ART. 25 - Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia.

ART. 26- L'aggiudicatario è obbligato:

1. A tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
2. A spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;

3. A riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
4. Ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

ART. 27 – L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco: tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata a parere favorevole dell'Autorità competente che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggere e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 15 del presente capitolato d'onere, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena priorità dell'Ente.

ART. 28 - La carbonizzazione del bosco è permessa con le modalità stabilite nelle prescrizioni di massima della Polizia Forestale della provincia.

ART. 29 – Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti. La carbonizzazione si farà nelle aie carbonili preesistenti. L'apertura di nuove aie e di nuove vie o di allargamento delle esistenti sono subordinate ad autorizzazione da parte del Comune. **Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di € 52,00. Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale di € 52,00**

ART. 30 – Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata pagherà una penale di € 26,00 se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 52,00 se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

ART. 31 – Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e all'Ispettorato Forestale: in tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione all'Ispettorato Forestale. Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un funzionario del Corpo Forestale dello Stato, o da un tecnico da questo designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 5.

ART. 32 - L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senza altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta e agli altri addebiti ivi ritenuti.

ART. 33 - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penali saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

ART. 34 - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso

gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

ART. 35 - L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondo di altri proprietari.

ART. 36 - L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

ART. 37 - Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. 33 e 35. Con il ritiro della cauzione il deliberato rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

ART. 38 - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

ART. 39 – Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18.11.1923, n. 2240 e del regolamento 23.05.1924, n. 827, L.R. n. 6/2000 e smi..

ART.40

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce:

agli effetti dell'art. 1341 cod. civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti art. 2, da 7 a 21, da 14 a 16, 18, da 21 a 26, da 28 a 32, 35 e 36 del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

B) CONDIZIONI SPECIALI

ART. 41- L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio:

- tutte quelle piante che non sono state contrassegnate al fusto a 1,30 di altezza da terra, con vernice color rosso e tutti i soggetti doppiamente inanellati che costituiscono il perimetro della particella in esame.
- N° 1283 di piante, di cerro (*Quercus cerris*) e altre specie latifoglie associate, rilasciate a dote del bosco e contrassegnate al fusto a 1,30 di altezza da terra da un anello  periferico quelle dell'età del turno e con segno di punto () o croce (X) quelle di vecchi turni, con vernice indelebile di colore rosso, comprese le piante doppiamente inanellate. I diametri delle piante predette risultano da verbale di assegno e stima che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato generale d'oneri.

ART. 42 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di ripulire la sezione da tutti i frutici e suffrutici spinosi, per ogni ara di bosco non ripulita si applicherà a giudizio insindacabile del collaudatore, una penale di Euro 25,00.

Data _____

FIRMA per accettazione della ditta partecipante _____

N.B.: il presente capitolato va firmato in ogni pagina ed inserito nella busta “A” delle documentazione amministrativa.